

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2011

Relazione del Presidente

Luigi Passanisi

Ancona, 25 febbraio 2011

Loggia dei Mercanti

Autorità, Signore, Signori,

rivolgo innanzi tutto un caloroso saluto ed un vivo ringraziamento a tutti gli intervenuti, i quali, con la loro presenza in questa sala, dimostrano interesse per l'attività svolta dal Tribunale che ho l'onore di presiedere. Un grazie veramente di cuore.

Porgo, altresì, un saluto al Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, al Presidente Aggiunto, a tutti i colleghi, e segnatamente ai Presidenti che mi hanno preceduto in questa sede, ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed all'Associazione Nazionale Magistrati amministrativi

Desidero porre in evidenza che l'odierna cerimonia non vuole essere una celebrazione, ma un doveroso atto di riguardo e di omaggio che il Tribunale rivolge a tutti i cittadini della Regione in generale ed in particolare a coloro che, a vario titolo, sono, direttamente o indirettamente, interessati al processo amministrativo, affinché essi abbiano un puntuale riscontro del lavoro da noi compiuto nell'anno trascorso, offrendo, quindi, un bilancio della nostra attività.

Ritengo che l'opinione pubblica sia stanca di celebrazioni e soprattutto di autocelebrazioni e voglia, invece, conoscere fatti concreti e, nel caso di specie, come funziona nelle Marche la Giustizia Amministrativa.

Ribadisco, come ebbi già modo di evidenziare nella relazione dell'anno scorso, che non intendiamo la nostra funzione come esercizio di un potere,

ma come un servizio reso ai cittadini, nella consapevolezza di essere servitori della comunità.

Il ruolo affidato al giudice amministrativo è estremamente delicato: egli è posto al centro dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, con evidenti conseguenze in termini di libertà e di tutela, dovendo egli riscontrare la legittimità del loro operato, con ricadute, spesse volte, rilevanti sotto l'aspetto economico e sociale.

Ricorre quest'anno il 180[^] anniversario dell'Editto di Racconigi, con il quale fu istituito il Consiglio di Stato, il 150[^] anniversario dell'unità d'Italia nonché il quarantennale della legge n.1034 del 1971, con la quale furono istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali, in attuazione dell'art.125 della Costituzione.

Un sistema di giustizia amministrativa così organizzato ha assicurato, da un lato, una tutela sempre più estesa ed effettiva al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e, dall'altro, ha indicato a quest'ultima i limiti di legittimità dell'attività dalla medesima svolta.

Vorrei ricordare, a tale proposito, la tesi espressa dal Sen. Costa , in occasione del dibattito relativo alla istituzione della quarta Sezione del Consiglio di Stato, che indicò nella introduzione del giudizio amministrativo uno strumento a garanzia della stessa Amministrazione pubblica, affermando che “la salvaguardia di quell’equilibrio che deve presiedere alle funzioni dello Stato coi privati avvenga ch  non esorbiti dal giusto concetto dei fini ai quali esso   ordinato con un’assoluta libert  nell’esercizio del potere che gli spetta, ma sia prudente contemperarlo, fin dove   possibile, determinando nella legge le facolt , i mezzi, le forme di azione alle quali deve essere subordinato. Il che se   vero nei governi assoluti lo   specialmente nei governi parlamentari nei quali i freni diretti a moderare l’esercizio del potere nell’azione dell’autorit  pubblica e della pubblica amministrazione nei rapporti coi privati, non costituiscono soltanto una salvaguardia delle ragioni di questi ultimi, ma ben’ anco e fors’anco di preferenza, una difesa dell’autorit  e dell’amministrazione pubblica contro l’abuso che esse stesse potrebbero farne e contro le influenze esteriori, qualunque esse siano e da qualsiasi parte provengano, che potrebbero far deviare dalla meta, cui debbono tendere, il loro istituto contro l’abuso che potrebbe farne il partito che trovasi al governo della cosa pubblica, per impedire che possa valersene come strumento di lotta nell’intento di conservare il potere, contro le influenze esteriori che potrebbero fare della pubblica amministrazione un campo aperto alle passioni di parte e una fonte deplorabile di corruzione politica”.

Appare, pertanto, essenziale l'indipendenza dell'ordine giudiziario dal Potere Legislativo e dal Potere Esecutivo, come sancita in Costituzione.

Il Giudice deve essere propriamente "magis stratus" cioè a dire posto in una posizione superiore, non nel senso che debba ritenersi superiore alle altre parti del processo, (come talvolta sciaguratamente accade), ma nel senso che deve essere egualmente distante dalle stesse, per assicurare la sua "terzietà" e la sua indipendenza formale e sostanziale "esercitando la sua funzione "sine spe" e "sine metu".

Questo modo di essere non sempre è gratificante, anzi, qualche volta il giudice diventa invisibile ad alcuna delle parti, ma egli deve restare fermo ed incrollabile nella sua lontananza e nel suo perentorio obiettivo di fare giustizia. Obiettivo ambizioso perché, come ho letto, da recente, in una interessante pubblicazione di un eminente uomo di legge, tutti i giudici fanno sentenze, ma pochi fanno giustizia.

La giustizia amministrativa ha compiuto un lungo cammino dalla istituzione della quarta Sezione del Consiglio di Stato ad oggi, un cammino segnato dall'ansia e dall'impegno costante di dare risposte concrete ed efficaci alla domanda di giustizia.

Non sta a me dire se questa meta è stata raggiunta o meno, ma posso certamente affermare con forza che è stato fatto tutto il possibile per corrispondere a questa esigenza “anche plasmando – come è stato posto in luce – forme di tutela adeguate alle istanze via via emergenti” e creando la cosiddetta “giurisprudenza pretoria” che ha avuto il merito di assicurare una concreta tutela delle posizioni giuridiche laddove si manifestavano lacune normative.

Il compito a noi affidato, per effetto della normativa e della giurisprudenza man mano intervenute, si è reso sempre più complesso e sempre più esteso.

Alla tradizionale tutela degli interessi legittimi si sono aggiunte sempre un numero maggiore di posizioni di diritto soggettivo, la cui tutela è attribuita, in sede di giurisdizione esclusiva, al giudice amministrativo.

La giurisdizione amministrativa ha oggi, a differenza di quanto avveniva in passato, competenza sulla lesione degli interessi legittimi non solo mediante la rimozione dell'atto impugnato, ma anche mediante la cognizione del danno da esso provocato, statuendone la risarcibilità e ciò perché è avvenuta -e di questo va dato merito al diritto comunitario- la sostanziale parificazione degli interessi legittimi ai diritti soggettivi.

Peraltro, la impostazione organizzativa dell'Amministrazione secondo criteri aziendalistici accentua le esigenze del sindacato di tipo contenzioso in rapporto all'incidenza che l'azione amministrativa, ispirata a principi efficientistici, può avere sulla effettiva osservanza di principi di legalità che devono presiedere allo svolgimento dei servizi e delle funzioni pubbliche.

Discende da quanto innanzi che il giudizio del giudice amministrativo si sposta dall'atto all'azione amministrativa con conseguente piena cognizione del fatto sottostante ed assume un ruolo importante nella formazione del diritto amministrativo.

Come ben ha affermato il Presidente de Lise nella sua relazione “nuovi diritti civili e sociali, privatizzazioni e liberalizzazioni, organizzazione dei grandi servizi e qualità delle prestazioni, attività di regolazione e provvedimenti delle Autorità indipendenti costituiscono i principali ambiti in cui opera, oggi, la giustizia amministrativa. Il giudice amministrativo è il giudice delle norme generali, degli atti di riparto delle risorse finanziarie e delle scelte di programmazione. E’ il giudice del sistema delle nuove autonomie, del governo del territorio, della tutela del patrimonio storico- artistico.” E’ “il giudice naturale dell’interesse pubblico nell’economia“ in settori che vanno dalla concorrenza all’energia, dalle comunicazioni alle infrastrutture”.

La presenza e l’attività del giudice amministrativo è, pertanto, particolarmente incisiva nel sistema – Paese e di conseguenza lo espone, per le rilevanti ricadute economiche, che il più delle volte discendono dalle sue pronunce sul mercato, sui poteri statali e sugli investimenti dei privati.

Egli, infatti, deve presiedere, in applicazione, in primo luogo, della normativa comunitaria, al rispetto dei principi ivi sanciti e cioè a dire i principi di concorrenza, di legalità, di proporzionalità, ecc. come richiamati dall’art.1 della legge n.241 del 90 nella sua attuale formulazione.

La riforma del Titolo V della Costituzione, laddove permangono zone grigie nel riparto di competenze tra Stato e Regioni, non semplifica certamente il compito del giudice amministrativo.

IL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il Codice del processo amministrativo.

E' questo un evento di grande importanza nel panorama giuridico, atteso che per la prima volta da quando esiste la giustizia amministrativa vi è un corpo normativo unitario che disciplina compiutamente il processo amministrativo alla stessa stregua del processo civile e del processo penale.

Mi piace sottolineare che alla stesura del testo definitivo hanno concorso tutte le componenti interessate mediante una Commissione della

quale hanno fatto parte consiglieri di Stato, magistrati di T.A.R. , magistrati di Cassazione, un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato e qualificati esponenti del mondo accademico e forense. Sono stati, altresì, acquisiti i pareri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, della società italiana degli avvocati amministrativisti.

La bozza formulata, a seguito degli apporti qualificati da parte di tutti i componenti, è stata in massima parte fatta propria dal Governo, il quale ha stralciato le disposizioni relative alle azioni di accertamento e di adempimento nonché la parte relativa al contenzioso elettorale politico.

Accenno soltanto alle novità introdotte dal Codice: la disciplina della pregiudiziale, della "traslatio iudicii", dell'istruttoria e dell'incompetenza, nonché la possibilità riconosciuta al giudice di pronunciare la condanna dell'amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ad assicurare la tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.

La rilevabilità d'ufficio della incompetenza territoriale o funzionale del giudice adito è particolarmente innovativa, ed a me sembra corrispondere puntualmente al principio costituzionale per cui ciascuno debba essere sottoposto al giudice naturale precostituito per legge.

Quanto il Codice possa influire sulla giurisprudenza pretoria del giudice amministrativo lo dirà il futuro, ma è mio convincimento che si tratta di due distinti piani e ciò nella considerazione che il primo regola il processo la seconda il contenuto delle decisioni, per cui non dovrebbero esservi refluenze negative da condizionare o impedire apporti innovativi del giudice amministrativo.

La limitata esperienza dei primi mesi di applicazione del Codice sta a dimostrare che esso è stato abbastanza facilmente "metabolizzato" da tutte le parti che partecipano al processo, anche se, va detto, ha appesantito gli adempimenti di segreteria. Posso comunque affermare che nella specie vi è stata la piena collaborazione di tutti. Ed a tutti va, quindi, il mio vivo ringraziamento.

ATTIVITA' DEL TRIBUNALE

L'attuale composizione del Tribunale consta di tre magistrati, oltre chi vi parla, a fronte di un organico di sei magistrati oltre il Presidente e di tredici unità di personale amministrativo, diminuito di sei unità rispetto al 1997.

Desidero porgere in questa occasione un caloroso saluto al collega Giuseppe Daniele che, nell'agosto scorso, ha lasciato questo Tribunale per assumere la presidenza della Terza Sezione Ter del T.A.R del Lazio.

A prescindere dalla consistente diffusa carenza di magistrati (oltre settanta magistrati su un ruolo di 367), vi è una evidente sperequazione nella distribuzione territoriale degli stessi, avuto riguardo al carico di lavoro che grava sui medesimi. Per mera esemplificazione segnalo che, a parità di carico di lavoro, nelle Marche sono in atto assegnati quattro Magistrati, compreso il Presidente, a fronte di dieci magistrati in servizio presso il T.A.R della Sardegna.

Dalla istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali (1971) il ruolo non è stato mai coperto, a ragione della (giusta) difficoltà del concorso di accesso (di secondo grado, per titoli ed esami), ma la carenza si è aggravata, negli ultimi mesi, in maniera patologica per effetto dei numerosi

anticipati collocamenti a riposo conseguenti alle misure economiche sostanzialmente punitive assunte dal Governo nei riguardi dei magistrati in servizio ai quali, a differenza di coloro i quali chiedevano il collocamento in quiescenza, è stato ridotto lo stipendio e rateizzata l'indennità di fine rapporto.

Se tali misure fossero state dettate dalla necessità di fare economie nel bilancio pubblico non potremmo sollevare obiezioni anche a costo di nostri personali sacrifici, ma le misure adottate non sembra che possano raggiungere tale obiettivo e ciò nella considerazione che si dilateranno ulteriormente i risarcimenti dovuti dallo Stato per l'eccessiva durata dei processi, che già ascendono a diverse decine di milioni di euro.

Con riferimento ai processi pendenti presso questo Tribunale le cause aventi tale oggetto sono, infatti, aumentate del doppio passando da 70 nel 2009 a 148 nel 2010, con ineludibile condanna dello Stato.

L'attività del Tribunale si ricava dai dati statistici allegati alla relazione, di cui faccio grazia all'uditorio.

Permettetemi, tuttavia, di segnalare alcuni dati essenziali.

Al 31 dicembre 2009 i ricorsi pendenti presso questo Tribunale ascendevano a n. 9.946 (al 31 dicembre 2008 erano n. 10.618), quelli sopravvenuti durante l'anno 2010 sono stati n.1.127 per cui il totale ammontava a n. 11.073. Durante l'anno sono stati definiti n.3.867 affari, per cui la pendenza al 31 dicembre 2010 si è ridotta a n.7.206 ricorsi, con una contrazione del 35% che, sommata alla riduzione operata nell'anno precedente (nel quale ho avuto l'onore di assumere la presidenza di questo Tribunale), porta la complessiva riduzione delle pendenze, in due anni, al 49,62%.

Desidero ancora segnalare che gli appelli iscritti al Consiglio di Stato avverso sentenze emesse da questo Tribunale nel 2009 sono stati il 13,77%, avverso provvedimenti cautelari dell'8,67% ed avverso sentenze motivate in forma semplificata del 12,76 %. I dati relativi al 2010 (fino al mese di settembre) ricalcano, grosso modo, lo stesso andamento.

Il Collegio ha emesso, inoltre, nell'anno 2010 n.1.003 ordinanze a fronte di n.867 ordinanze emesse nel 2009 e n.98 sentenze motivate in forma semplificata.

Con riferimento alla ripartizione del contenzioso gli affari riguardano, in ordine decrescente l'edilizia ed urbanistica, gli stranieri, il pubblico impiego, il commercio e l'artigianato, il servizio sanitario nazionale, l'istruzione e man mano gli altri settori.

Ritengo che i dati che ho appena riferito possono essere considerati estremamente positivi - anche se l'attuale pendenza non è certamente trascurabile – soprattutto perché ottenuti in presenza delle carenze innanzi segnalate.

Il merito è dei valorosi colleghi che compongono il Collegio; essi hanno lavorato con grande abnegazione, indiscussa professionalità e spiccato senso del dovere, superando i limiti assegnati dal Consiglio di Presidenza.

Non mi riferisco soltanto alla quantità del lavoro svolto, ma, soprattutto, alla qualità dello stesso. Il Foro conosce, peraltro, le qualità professionali dei magistrati che compongono il Tribunale. Rivolgo ad essi, pertanto, un pubblico doveroso ringraziamento.

Un sentito ringraziamento rivolgo, altresì, a tutto il personale amministrativo che si è impegnato, sotto la intelligente guida del Segretario Generale, in maniera costante, con competenza e professionalità, con garbo e segnalata gentilezza nei confronti degli utenti. Essi sono stati altrettanto determinanti per il raggiungimento degli obiettivi.

Ringrazio gli avvocati del libero Foro, del Foro erariale e degli Enti territoriali per la ambita collaborazione offerta, essenziale per l'amministrazione della giustizia che richiede – come ebbi già modo di affermare nella precedente relazione - un corretto e leale rapporto tra tutti i soggetti che intervengono nel processo. I signori avvocati hanno potuto constatare, credo, la mia piena disponibilità - ovviamente nei limiti del possibile – per venire incontro alle loro esigenze e a quelle, soprattutto, dei loro assistiti.

CONCLUSIONI

Coloro i quali erano presenti alla cerimonia qui tenutasi l'anno scorso ricorderanno che, nelle considerazioni generali della mia relazione mettevo in luce che, a mio sommo avviso, si palesavano non di rado delle tensioni tra organi di vertice dello Stato che prescindevano, secondo la mia opinione, da questioni politiche, ma traevano origine da una divaricazione, sempre più acuitasi negli anni, tra Costituzione formale e Costituzione materiale.

Rilevavo che la nostra costituzione (formale) ancorchè "rigida" ha subito in concreto delle modifiche per effetto di leggi ordinarie (quale ad esempio la legge elettorale), di comportamenti e di atti di organi costituzionali e, in dipendenza di ciò, si è dato luogo, in buona sostanza, ad un differente assetto che incide sul bilanciamento dei poteri come delineato in Costituzione.

I fatti accaduti nell'anno appena trascorso credo che mi abbiano dato ragione. Si ha, a volte, la sensazione che ognuno voglia esercitare le proprie funzioni come se fosse un soggetto solitario, non sempre nello stretto ambito delle proprie attribuzioni, e senza alcun riguardo alle altrui attribuzioni, con laceranti contrapposizioni. Si ha la sgradevole impressione che, talvolta, le

passioni di parte prevalgono sulle argomentazioni giuridiche alle quali, invece, gli uomini di diritto devono rimanere saldamente ancorati.

Non va dimenticato, ripeto, che il diritto è sorto “ne cives ad arma ruant” e tale principio vale anche per le istituzioni, i cui atti e comportamenti devono essere improntati, nello spirito e nella forma, alla leale collaborazione ed assolutamente coerenti con il dettato costituzionale.

E' auspicabile, pertanto, una revisione, che prendendo atto della realtà fattuale, adegui la Costituzione alle attuali mutate esigenze della società.

I giudici amministrativi per loro fortuna sono al di fuori dalle tensioni che attualmente agitano la società e con rinnovato impegno, che trae origine anche dalla applicazione del nuovo codice, si dedicheranno ad espletare al meglio le loro funzioni.

Nella relazione dell'anno scorso rilevavo, ancora, il momento critico che attraversa l'Italia, il disorientamento diffuso in ordine agli obiettivi da

raggiungere insieme ed ai valori collettivi condivisi. Ebbi a dire che appare troppo scarso il senso dello Stato, della comunità, del rispetto altrui.

Tuttavia non dobbiamo abbandonarci nelle nostre riflessioni alla tentazione della lamentela pura e semplice. Pur non peccando di ingenuità o di indifferenza si dovrebbe, invece, scegliere un diverso atteggiamento. Lo proponeva già cinque secoli prima di Cristo, nei suoi Dialoghi, il celebre maestro cinese Confucio con questo suo aforisma: se sei immerso nel buio, vale di più una candelina che mille fiammeggianti proteste contro l'oscurità.

Le rimostranze infinite, il dissenso verboso, la lagnanza permanente nascondono una inerzia ed una debolezza di spirito e non sono certo indizio di sdegno nobile, ma di codarda acquiescenza. Ecco, allora, la necessità di accendere anche solo una scintilla di luce e di deporre un seme nel terreno della storia. Non fermiamoci a disapprovare soltanto, ma fortificati dalla virtù della speranza, muoviamoci per trasformare ed illuminare il mondo.

Permettetemi di concludere citando un brano del grande giurista Piero Calamandrei, tratto dall'Elogio dei giudici scritto da un avvocato:

“Il diritto, fino a che nessuno lo turba e lo contrasta, ci attornia invisibile e impalpabile come l'aria che respiriamo: inavvertito come la salute, di cui si

intende il pregio solo quando ci accorgiamo di averla perduta. Ma quando il diritto è minacciato e manomesso, allora esso, scendendo nel mondo dei sensi dal mondo astrale in cui riposava in forma di ipotesi, si incarna nel giudice e diventa espressione concreta di volontà operativa attraverso la sua parola.

Il giudice è il diritto fatto uomo; solo da questo uomo io posso attendermi nella vita pratica quella tutela che in astratto la legge mi promette: solo se questo uomo saprà pronunciare a mio favore la parola della giustizia, potrò accorgermi che il diritto non è un'ombra vana. Per questo si indica nella iustitia, non semplicemente nel ius il vero fundamentum regnorum: perché se il giudice non è desto il diritto rimane evanescente e lontano come le irraggiungibili voci dei sogni”.

Questo pensiero deve accompagnare ogni giorno i giudici nella loro attività.

Senza clamore, senza protagonismo, con spirito di carità verso il prossimo, ci proponiamo fermamente, con l'aiuto di Dio, di compiere per intero il nostro dovere.

**Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2011 del Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche.**

DATI STATISTICI E RELATIVA

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

RICORSI

PENDENTI AL 31.12.2009	SOPRAVVENUTI NEL 2010	TOTALE	ESAURITI NEL 2010	PENDENTI AL 31.12.2010
9.946	1.127	11.073	3.867	7.206

MOTIVI AGGIUNTI

ANNO 2009	229
-----------	-----

ANNO 2010	190
-----------	-----

LEGGE PINTO

ANNO 2009	70
-----------	----

ANNO 2010	148
-----------	-----



ALLEGATO 2

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
SEZ.II - NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE

DECISIONI PUBBLICATE ANNO 2010	N.
3.1 Interlocutorie	4
3.2 Dichiarative:	
3.2.1 Difetto di giurisdizione	5
3.2.2 Incompetenza	-
3.2.3 Irricevibilità	4
3.2.4 Inammissibilità	62
3.2.5 Cessazione della materia del contendere	16
3.2.6 Improcedibilità	66
3.2.7 Rinuncia al giudizio	2

3.2.8 Perenzione	3.354
3.2.9 Decadenza	-
3.2.10 Nullità	-
3.2.11 Interruzione	17
3.2.12 Estinzione	-
3.2.13 Altre (Rinvio ad altra udienza)	1
TOTALE (da 3.2.1 a 3.2.13)	3.526
3.3 Sul Merito:	
3.3.1 Accoglimento	101
3.3.2 Rigetto	181
TOTALE (3.3.1 + 3.3.2)	282
TOTALE DECISIONI PUBBLICATE (1+2+3)	3.812

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE****SEZ.II - NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE**

	ORDINANZE EMESSE ANNO 2010	N.
2.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	676
2.2	Istruttorie collegiali (di cui n.10 regolamenti di competenza e n.23 liquidazioni parcelle e n.6 rinvii)	221
2.3	Istruttorie presidenziali (di cui n.3 richiesta documenti e n.1 liquidazione parcella e n.2 rinvii)	6
2.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia amministrativa, alla Corte Costituzionale, ecc.)	2
2.5	Altre (decreti cautelari + decreti ingiuntivi n.2)	98
	TOTALE	1.003



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI ANNO 2010

		Sopravvenuti		Esauriti		
Procedimenti	Pendenti all'inizio dell'anno 2010	Anno 2010	Di cui da altro organo giurisdizionale amminis.	In totale Anno 2010	Di cui da altro organo amminis.	Pendenti alla fine dell'anno 2009
	1	2	3	4	5	6 (1+2-4)
Ricorsi in materia di :						
Accesso ai documenti	5	21		24		2

Agricoltura e foreste	130	21		27		124
Ambiente	157	28		70		115
Antichità e belle arti	0	0		0		0
Appalti, servizi	396	64		122		338
Autorità indipendenti	2	2		2		2
Autorizzazioni concessioni	43	113		136		20
Caccia e pesca	6	5		4		7
Carabinieri	5	17		6		16
Cinematografia e sport	2	4		3		3
Cittadinanza	4	2		5		1
Procedimenti	Pendenti all'inizio dell'anno 2010	Sopravvenuti Anno 2010	Di cui da altro organo giurisdizionale amminis.	Esauriti Anno 2010	Di cui da altro organo amminis.	Pendenti alla fine dell'anno 2010

	1	2	3	4	5	6 (1+2-4)
Commercio artigianato	551	32		97		486
Comune e provincia	47	16		10		53
Demanio statale, regionale	15	14		5		24
Edilizia urbanistica	3443	244		1247		2440
elezioni	34	3		20		17
Enti pubblici in Generale	5	3		3		5
Esecuzione del giudicato	0	8		7		1
Espropriazione per pubblica utilità	6	11		14		3
farmacia	42	3		8		37
Forze armate	29	10		39		0
industria	27	2		2		27

Inquinamento	37	9		19		27
istruzione	293	21		77		237
Leva militare	3	1		0		4
Magistrati	1	0		0		1
Notai	0	0		0		0
Procedimenti	Pendenti all'inizio dell'anno 2010	Sopravvenuti Anno 2010	Di cui da altro organo giurisdizionale amminis.	Esauriti Anno 2010	Di cui da altro organo amminis.	Pendenti alla fine dell'anno 2010
	1	2	3	4	5	6 (1+2-4)
Ordinanze contingibili	0	1		0		1
Polizia di stato	27	11		2		36
Professioni e mestieri	90	26		48		68
Pubblico Impiego	1412	79		898		593

Regione	17	7		4		20
Regolamento di competenza	0	0		0		0
Revocazione giudizio	2	0		0		2
Servizi Pubblici	26	1		17		10
Servizio Sanitario naz.le	345	14		25		334
Sicurezza Pubblica	86	16		57		45
Stranieri	2601	284		855		2030
Università studi	56	34		13		77
Vittime doveri	1	0		1		0
TOTALE	9.946	1.127		3.867		7.206



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

TABELLA DATI CONTENZIOSO

DAL 1997 AL 2010

ANNO	RICORSI PERVENUTI	RICORSI DECISI	MAGISTRATI EFFETTIVI Compreso il Presidente	IMPIEGATI EFFETTIVI Compreso il Dirigente
1997	1.523	1.559	7	19
1998	1.423	1.611	7	16
1999	1.273	1.609	7	16
2000	1.479	1.966	6	15
2001	1.031	1.373	6	14
2002	1.087	1.716	6	13

2003	1.111	1.894	6	14
2004	1.296	2.059	6	14
2005	1.123	2.040	6	13
2006	984	1.656	6	13
2007	1.020	2.030	6	13
2008	1.017	2.253	5	13
2009	1.121	1.793	5 (1)	13 (2)
2010	1.127	3.867	4 (1)	13 (2)

(1) Si evidenzia che sin all'anno 1999 il numero dei magistrati è stato di 7 unità. Successivamente tale numero è sempre diminuito, nonostante l'aumento molto consistente di ricorsi pendenti, sino all'attuale organico di fatto di 4 unità.

(2) Si evidenzia che sino all'anno 1997 il numero degli impiegati amministrativi è stato di 19 unità. Successivamente tale numero è sempre diminuito, nonostante l'aumento degli adempimenti.



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche



STATISTICA APPELLI

Appelli iscritti al Consiglio di Stato avverso provvedimenti giurisdizionali emessi dal T.A.R. Marche (dato riferibile al 2009)

SENTENZE	72	SU 523	13,77%
SOSPENSIVE	54	SU 623	8,67%
DISPOSITIVI DI SENTENZE	3	SU 38	7,89%
SENTENZE BREVI	6	SU 47	12,76%

Appelli iscritti al Consiglio di Stato avverso provvedimenti giurisdizionali emessi dal T.A.R. Marche (dall'1.1.2010 al 30.9.2010).

SENTENZE	40	SU 280	14,29%
SOSPENSIVE	65	SU 529	12,29%
DISPOSITIVI DI SENTENZE	1	SU 24	4,17%
SENTENZE BREVI	10	SU 65	15,38%



Percentuale Misure Cautelari

